

campagna.

2.) In aggiunta a tale indennità e con la stessa decorrenza è concesso un assegno annuo di benemerita per ricompense al valor militare o per mutilazioni od invalidità riportate in servizio militare di guerra, nella seguente misura:

a) di L. 50 annue per i decorati di croce al merito di guerra;

b) di L. 100 annue per i decorati di medaglie di bronzo al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra forniti di assegno rinnovabile o di pensione di 4^a e 8^a categoria privilegiata (tab. b.) e per i volontari di guerra;

c) di L. 200 annue per i decorati di medaglia d'argento al valor militare, per coloro che conseguirono promozioni per merito di guerra e per i mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie di pensione (tab. c.);

3.) Tutti gli assegni suddetti sono corrisposti al netto della P. M., ma non sono computabili agli effetti del doppio stipendio di giugno e dicembre.